



**Dipartimento di Prevenzione
Direzione**

Treviso, lì 14 aprile 2020

Prot. n. **63901**

Ai Sindaci
della Provincia di Treviso

e, p.c.

Al Direttore Generale

Al Comando dei Carabinieri NAS di Treviso

Al Signor Prefetto di Treviso

Oggetto: DPCM 10 aprile 2020 – Allegato 5-punto 7 - spazi da considerare nella definizione dei 40 metri quadri.

Il DPCM 10 aprile 2020 al punto 7 dell'allegato 5, nel prevedere le modalità sulla base delle quali devono essere regolamentati e scaglionati gli accessi agli esercizi commerciali, dispone che ai locali al di sotto dei quaranta metri quadri possa accedere un solo cliente alla volta e vi possano lavorare al massimo due operatori.

Al fine di uniformare il comportamento degli organi di vigilanza, si ritiene che nel computo degli spazi da considerare al fine della definizione dei quaranta metri quadri debbano rientrare solo le aree dedicate alla vendita, i laboratori e gli spazi direttamente collegati all'area di vendita dove vengono effettuate le attività di preparazione dei prodotti venduti e i locali utilizzati ai fini della vendita in maniera continuativa dal personale della ditta, mentre non devono essere considerati i locali accessori all'attività quali magazzini e depositi, non presidiati in maniera continuativa, bagni, antibagni, spogliatoi, uffici.

Quanto sopra è ovviamente subordinato alla possibilità di garantire quanto previsto ai punti 1 e 8 dello stesso allegato in merito al distanziamento interpersonale.

L'ufficio unico di assistenza alle imprese rimane a disposizione per fornire indicazioni agli operatori, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 - al seguente numero telefonico: 0422 323744.

Il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
Dr. Stefano De Rui

